SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 29 gennaio 2007.

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

07A04477

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

MINISTERO DELL'INTERNO

245º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

07A04935

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Concordia Sagittaria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Signoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 aprile 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2531/655/07 Area 2ª del 27 aprile 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Signoriello.

Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A05010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bovino (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bovino (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 aprile 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 156/13.4/Area II del 2 aprile 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovino (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A05011

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2007.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Campania del sig. Angelo Brancaccio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-*octies* della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del c.p.p., emessa in data 7 maggio 2007, dal G.I.P., presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del sig. Angelo Brancaccio, consigliere regionale della regione Campania per i reati di cui agli articoli 81, 110, 314, 319, 321 e 629 del codice penale;

Vista la comunicazione prot. n. 18041/URS dell'11 maggio 2007 dell'ufficio territoriale del Governo di Napoli relativa all'ordinanza di cui sopra;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 7 maggio 2007 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Accertata altresì l'esigenza di celerità del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Angelo Brancaccio è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a decorrere dal 7 maggio 2007, per i motivi di cui in premessa.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 29 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A05031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2007.

Modalità applicative dell'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in tema di rimozione dei casi di offerta non autorizzata, attraverso via telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, nonché l'art. 34, comma 5;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 12/CGV in data 20 settembre 2005, concernente la «Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2007), che ha attribuito ad AAMS la competenza a stabilire le «modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione», prevedendo, peraltro, che «l'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV in data 2 gennaio 2007, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 50, della legge n. 296/2006 e concernente la «Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro» e le relative disposizioni normative da esso richiamate;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale»;

Considerata la necessità di individuare le attività e gli uffici competenti all'applicazione del citato decreto direttoriale n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, in linea con le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, dal decreto ministeriale del 1° ottobre 2004 e dal decreto direttoriale n. 12/CGV del 20 settembre 2005 nonché nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 25;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e del conseguente decreto attuativo del direttore generale n. 1034/CGV in data 2 gennaio 2007, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - AAMS deve espletare le seguenti attività:

a) individuare i siti interessati dalla normativa in questione e curarne l'aggiornamento;

b) individuare, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, i fornitori dei servizi di rete ai quali comunicare i siti per i quali si debba procedere all'inibizione;

c) definire i criteri e le modalità di cooperazione con la Polizia postale e delle telecomunicazioni, nonché con il Corpo della Guardia di Finanza;

d) comunicare ai fornitori dei servizi di rete, come sopra individuati, l'elenco dei siti cui inibire l'accesso alle reti di telecomunicazioni, indicando il termine perentorio entro cui provvedere;

e) comunicare alla Polizia postale e delle telecomunicazioni ed alla Guardia di Finanza l'elenco dei fornitori dei servizi di rete e dei siti cui inibire l'accesso alle reti di telecomunicazioni;

f) curare la pubblicazione ed il relativo aggiornamento, sul sito AAMS, degli elenchi di cui alla lettera *a)*, nonché di quello degli operatori autorizzati alla raccolta di gioco per via telematica;

g) acquisire i verbali di contestazione delle violazioni accertate nei confronti dei fornitori dei servizi di rete da parte della Polizia postale e delle telecomunicazioni e della Guardia di Finanza e svolgere le attività amministrative conseguenti;

h) emanare i provvedimenti di irrogazione delle previste sanzioni amministrative, curando il relativo contenzioso, le conseguenti procedure di riscossione e gli eventuali interventi esecutivi.

Art. 2.

La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d) e)* ed *f)*, è attribuita, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e dell'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* del decreto ministeriale 1º ottobre 2004 citato in premessa, alla direzione per le strategie, ufficio 6º - contrasto delle attività illegali.

Le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, saranno svolte dalla medesima direzione per le strategie, ufficio 6º - contrasto delle attività illegali -, in collaborazione con gli uffici della direzione per i giochi competenti per materia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 1º ottobre 2004.

La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)* ed *h)*, sono attribuite, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto ministeriale 1º ottobre 2004, del decreto direttoriale n. 12/CGV del 20 settembre 2005 e dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli Uffici regionali territorialmente competenti.

L'attività di indirizzo e coordinamento, a livello centrale, delle suindicate competenze attribuite agli Uffici regionali territorialmente competenti è affidata provvisoriamente alla direzione per le strategie, ufficio 6º - contrasto delle attività illegali, che svolgerà una funzione di supporto, sia in ambito tecnico che giuridico, in merito alle attività istruttorie compiute dagli Uffici regionali stessi, relativamente alle specifiche fattispecie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

07A05046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2007.

Autorizzazione, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 20 dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 16 del 21 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla società Piemonte Asprofrut Società consortile cooperativa a r.l., con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo eserci-

tato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 dei Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 dicembre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 21 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2007, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04964

DECRETO 25 maggio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 giugno 2005;

Visto il decreto 1º settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 3 maggio 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 1º ottobre 2005;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio 2005 e 1º settembre 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 30 dicembre 2005;

Visto il decreto 3 aprile 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 29 novembre 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 aprile 2006;

Visto il decreto 12 luglio 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 29 novembre 2005 e 3 aprile 2006, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2006;

Visto il decreto 6 dicembre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 29 novembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo CSQA Certificazioni Srl;

Vista la comunicazione del Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino che ha confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica indicazione geografica risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai seni dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Ciliegia di Marostica rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore generale: La Torre

07A04965

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2007.

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria - Anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;

Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a) b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Visto l'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che trasforma le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento per cui coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi scienze della formazione primaria, anno accademico 2007/2008, non potranno accedere alle graduatorie ad esaurimento;

Ritenuto opportuno istituire anche per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria, atteso che la formazione accademica deve assicurare la continuità nella propria offerta formativa;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 6.722 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 169 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: Mussi

TABELLA

Corso di laurea in scienze della formazione primaria

REGIONE	UNIVERSITÀ sedi del Corso di Laurea	Posti disponibili	
		A*	B*
PIEMONTE	TORINO	350	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	25	
LOMBARDIA	CATTOLICA S. CUORE :		
	Milano	248	2
	Brescia	198	2
	MILANO-BICOCCA	398	2
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	386	
VENETO	PADOVA	300	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA(consorzio)		
	Udine	150	4
	Trieste	135	15
LIGURIA	GENOVA	145	6
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA :	285	15
	Modena e Reg. Em.	145	5
TOSCANA	FIRENZE	415	35
UMBRIA	PERUGIA	170	10
MARCHE	MACERATA	400	7
	URBINO	300	7
LAZIO	ROMA III	350	
	ROMA L.U.M.S.A.	100	
ABRUZZO	L'AQUILA	250	16
MOLISE	CAMPOBASSO	102	6
CAMPANIA	SUOR ORSOLA BENINCASA(consor.)	377	
	Napoli Federico II	---	
	Napoli II	---	
	Napoli L'Orientale	---	
	SALERNO	345	5
PUGLIA	BARI	240	10
BASILICATA	POTENZA	120	5
CALABRIA	COSENZA	350	
SICILIA	PALERMO	223	7
SARDEGNA	CAGLIARI	215	5
	Totale	6.722	169

*A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.
*B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

07A05030

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Sociale Universo», in Bergamo, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento ispettivo in data 30 luglio 2006 effettuato dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Sociale Universo», con sede in Bergamo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 31 gennaio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Sociale Universo» con sede in Bergamo, codice fiscale 02674420167, costituita in data 27 gennaio 1999, a rogito notaio dott. Pavoni Fabrizio.

Art. 2.

Il dott. Loda Federico, codice fiscale LDOFRC65H26L781T, nato a Verona il 26 giugno 1965, con studio in Verona, piazza Pradaval n. 18, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05007

DECRETO 17 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Madre Teresa di Calcutta», in Castel San Lorenzo, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Tenuto conto di quanto emerso dal verbale di accertamento ispettivo effettuato dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Madre Teresa di Calcutta» con sede in Castel San Lorenzo (Salerno) in data 21 dicembre 2005 nonché della comunicazione di mancata revisione per irreperibilità trasmessa dall'Associazione nazionale di rappresentanza in data 29 gennaio 2007;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella seduta del 31 gennaio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Madre Teresa di Calcutta»

con sede in Castel San Lorenzo (Salerno), codice fiscale 00000928838, costituita in data 6 marzo 2000, a rogito notaio dott. Petraglia Claudia.

Art. 2.

Il dott. Andrea Mancino, codice fiscale MNCNDR65C08L245U, nato a Torre Annunziata (Napoli) l'8 marzo 1965, con studio in Napoli in via Vespucci n. 9, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05008

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina Produttori di Frascati - Società cooperativa», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cantina Produttori di Frascati - Società cooperativa, con sede in Frascati (Roma), (codice fiscale 00487940587) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Marco Imparato, nato a Napoli il 18 febbraio 1960, domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 24;

dott.ssa Silvana Mazzeo, nata a Palazzo S. Gervasio (Potenza) il 9 novembre 1969, domiciliata in Roma, piazza Euclide n 31;

avv. Stefano Petrillo, nato a Roma il 1° giugno 1971, domiciliato in Albano Laziale (Roma), in via Rossini n. 6;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1950 del 27 aprile 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 27 aprile 2007, limitatamente ai servizi di ispezione ipotecaria e accettazione delle note;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso da un'avaria telematica tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 1030 del 23 maggio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 27 aprile 2007 dalle ore 11,15 e fino a fine giornata lavorativa limitatamente ai servizi di ispezione ipotecaria e accettazione delle note.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 maggio 2007

p. *Il direttore provinciale:* FALCONE

07A05005

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lucentis» (ranibizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C/ n. 152/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lucentis» (ranibizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 gennaio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/06/374/001 10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,3 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) 1 flaconcino con un ago filtro 1 ago per iniezione ed 1 siringa.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 marzo 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale LUCENTIS debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale LUCENTIS (ranibizumab) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 10 mg/ml soluzione iniettabile 0,3 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) 1 flaconcino con un ago filtro 1 ago per iniezione ed 1 siringa - A.I.C. n. 037608015/E (in base 10) - 13VQLH (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Lucentis è indicato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale LUCENTIS (ranibizumab) è classificata come segue:

confezione: 10 mg/ml soluzione iniettabile 0,3 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) 1 flaconcino con un ago filtro 1 ago per iniezione ed 1 siringa - A.I.C. n. 037608015/E (in base 10) - 13VQLH (in base 32).

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A04996

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2007.

Misure in materia di propaganda elettorale.

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che nel mese di maggio 2007 si terranno le elezioni dirette dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuali turni di ballottaggio nel mese di giugno 2007;

Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle elezioni amministrative;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Visto che, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati;

Visto l'art. 13, comma 4, del Codice, ai sensi del quale, se i dati non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l'informativa di cui al comma 1 del medesimo articolo è fornita all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice, il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento da parte di un determinato titolare del trattamento all'obbligo di fornire l'informativa comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212; disponibile in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate e con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di propaganda elettorale;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;

Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate consultazioni elettorali amministrative;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa, sino alla data del 31 luglio 2007; ciò, con riferimento all'informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;

Ritenuto che, decorsa la data del 31 luglio 2007, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali lecitamente raccolti secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2007, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 settembre 2007 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Codice, dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione, sino al 31 luglio 2007;

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 3 maggio 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

07A05009

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 30 maggio 2007.

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto n. 252/2005) recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, che ha introdotto l'art. 19-*quater*, intitolato «sanzioni amministrative», nell'ambito del decreto n. 252/2005;

Visto il rinvio operato dall'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005, alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (di seguito decreto n. 385/1993), fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP;

Visto l'art. 145 del decreto n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dello stesso decreto;

Viste le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito legge n. 689/1981), recante «Modifiche al sistema penale», che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinate dall'art. 145 del decreto n. 385/1993;

Viste le indicazioni contenute nell'art. 19-*quater*, comma 4, del decreto n. 252/2005 in merito ai criteri da applicare nella determinazione dell'entità della sanzione;

Vista la previsione contenuta nell'art. 19-*quater*, comma 4, del decreto n. 252/2005 in merito alla responsabilità solidale dei fondi pensione o delle società istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

Visto l'art. 19-*quater,* comma 4, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui prevede la non applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta;

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni amministrative di propria competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione COVIP del 1º ottobre 2002 in materia di procedura di applicazione delle sanzioni;

Ritenuto di adottare un nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 26 aprile 2007, ai sensi dell'art. 23 del decreto n. 262/2005;

Delibera

di approvare l'allegato Regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione, da parte della COVIP, delle sanzioni amministrative di cui al decreto n. 252/2005.

Art. 2.

Procedimento sanzionatorio

1. L'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 19-*quater* del decreto n. 252/2005 è di competenza delle strutture operative secondo l'organizzazione interna della COVIP.

2. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dalla Commissione.

Art. 3.

Avvio del procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni di cui all'art. 19-*quater* del decreto n. 252/2005, riscontrate dalla COVIP nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

2. L'atto di contestazione a firma del direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, è notificato entro novanta giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di ricezione.

4. La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria, contiene:

a) la sintetica descrizione dei fatti;

b) l'indicazione della violazione riscontrata, con l'indicazione delle norme violate e delle sanzioni applicabili;

c) il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 4;

d) l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. La lettera di contestazione viene notificata con le modalità previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981. A tal fine, le forme pensionistiche complementari dovranno fornire tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, il recapito dei soggetti destinatari delle contestazioni.

Art. 4.

Controdeduzioni e audizioni

1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della lettera di contestazione.

2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi.

3. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

4. I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, richiesta di essere sentiti personalmente o attraverso propri rappresentanti. La data dell'audizione, da fissare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, è comunicata con un preavviso di almeno quindici giorni. L'audizione si svolge innanzi al responsabile del procedimento e di essa è redatto verbale.

Art. 5.

Fase conclusiva del procedimento

1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, la Commissione adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.

Art. 6.

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti ritenuti responsabili e all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero entro novanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla relativa delibera. Il provvedimento è altresì pubblicato, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

Art. 7.

Modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie sono indicate le modalità di pagamento e l'autorità alla quale è possibile presentare l'eventuale ricorso.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

3. L'opposizione al provvedimento non sospende il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Art. 8.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Lo stesso è, altresì, pubblicato sul Bollettino e sul sito Internet della COVIP.

2. La deliberazione COVIP del 1º ottobre 2002 recante «Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art. 18-*bis*, commi 4 e 5 del decreto 124/93» è abrogata.

Roma, 30 maggio 2007

Il presidente: SCIMÌA

Relazione

Il Regolamento disciplinante le procedure sanzionatorie dà attuazione alle norme dell'art. 19-*quater* del decreto n. 252/2005, introdotto dal decreto legislativo n. 28/2007, e all'art. 24, comma 1, della legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (legge n. 262/2005).

Con l'art. 19-*quater* del decreto n. 252/2005 è stata ridisegnata la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie del settore della previdenza complementare, ampliate le ipotesi di illecito sanzionabili in via amministrativa e rivisti i limiti minimi e massimi delle relative sanzioni.

Sono stati, inoltre, definiti i criteri per la determinazione dell'entità della sanzione - ferma restando la non applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta ed è stata introdotta la responsabilità solidale dei fondi pensione o delle società istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione.

Detto articolo ha poi confermato, con riguardo alle sanzioni di cui al comma 2, l'applicazione della stessa procedura dettata con riguardo alle banche dall'art. 145 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993) e ha attribuito alla COVIP il compito di irrogare le citate sanzioni, prerogativa in precedenza assegnata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'intero procedimento di applicazione delle sanzioni, e non più la sola contestazione degli addebiti e la proposta di irrogazione della sanzione, ricade, dunque, nella potestà regolamentare della COVIP, la quale è chiamata a rispettare i principi sanciti dall'art. 24 della legge n. 262/2005 ed, in particolare, il principio della separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie.

A tale principio si conforma il presente Regolamento, che assegna agli Uffici le funzioni istruttorie e riserva alla Commissione la funzione decisoria finale.

Rientrano nella fase istruttoria l'attività di contestazione dell'illecito, a firma del direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, di un direttore centrale, il vaglio degli elementi difensivi, prodotti dai soggetti interessati mediante memorie o nel corso di audizioni e la predisposizione degli atti conclusivi del procedimento da sottoporre, poi, alla Commissione.

Rientra, quindi, nella fase decisoria la valutazione finale, di competenza esclusiva della Commissione, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ovvero per la relativa archiviazione.

Il Regolamento definisce, inoltre, i termini delle varie fasi procedimentali, a partire dall'atto di contestazione, nonché le modalità attraverso le quali gli interessati possono presentare controdeduzioni e formulare osservazioni, al fine di assicurarne il diritto di difesa.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogata la procedura precedentemente in essere, di cui alla deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002.

Roma, 30 maggio 2007

Il Presidente: SCIMÌA

Il Segretario verbalizzante: TAIS

07A05029

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 23 maggio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 26 marzo 2007 che ha approvato la modifica degli articoli 1, comma 3, e 53 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari nonché l'abrogazione dell'art. 10, comma 5, e del titolo IX - Policlinico universitario - del succitato statuto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2007 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche e abrogazioni;

Vista la nota rettorale n. 5703 del 13 aprile 2007 con la quale sono state trasmesse al M.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 1597 del 20 aprile 2007, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati articoli dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari sono modificati così come indicato nel prospetto sottoriportato:

È approvata la modifica dell'art. 1, comma 3 che, pertanto, viene riformulato come segue:

art. 1, comma 3, - Finalità istituzionali ed autonomia.

(Omissis)

3. L'Università, attraverso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Cagliari, svolge l'attività assistenziale e di prevenzione nel territorio, integrata con la didattica e la ricerca.

(Omissis)

È approvata la modifica dell'art. 53 che viene riformulato come segue:

art. 53 - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari (ex Policlinico universitario).

1. L'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, svolge l'attività di cui all'art. 1, comma 3, dello statuto di Ateneo.

2. L'attività di cui sopra è svolta dal personale docente e tecnico-amministrativo, nelle forme definite nell'atto costitutivo dell'Azienda ai sensi del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, del protocollo d'intesa dell'11 ottobre 2004 e del piano sanitario regionale 2006/2008, punto 3.4.

È approvata l'abrogazione dell'art. 10, comma 5: Art. 10, comma 5 - Risorse finanziarie

(Omissis)

5. Abrogato.

(Omissis)

È approvata l'abrogazione del titolo IX - Policlinico universitario.

TITOLO IX

Policlinico universitario

ABROGATO

Art. 2.

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 maggio 2007

Il rettore: MISTRETTA

07A04966

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3509
Yen	164,23
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,288
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67980
Fiorino ungherese	249,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8160
Nuovo leu romeno	3,2700
Corona svedese	9,2555
Corona slovacca	34,029
Franco svizzero	1,6504
Corona islandese	83,46
Corona norvegese	8,0990
Kuna croata	7,3090
Rublo russo	34,9010
Nuova lira turca	1,7879
Dollaro australiano	1,6473
Dollaro canadese	1,4614
Yuan cinese	10,3340
Dollaro di Hong Kong	10,5625
Rupia indonesiana	11908,18
Won sudcoreano	1253,16
Ringgit malese	4,5856
Dollaro neozelandese	1,8539
Peso filippino	62,276
Dollaro di Singapore	2,0634
Baht tailandese	44,492
Rand sudafricano	9,6161

Cambi del giorno 30 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3420
Yen	163,26
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,340
Corona danese	7,4494
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67950
Fiorino ungherese	251,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8286
Nuovo leu romeno	3,2719
Corona svedese	9,2965
Corona slovacca	34,085
Franco svizzero	1,6467
Corona islandese	83,27
Corona norvegese	8,1175
Kuna croata	7,3070
Rublo russo	34,7870
Nuova lira turca	1,7895
Dollaro australiano	1,6390
Dollaro canadese	1,4398
Yuan cinese	10,2624
Dollaro di Hong Kong	10,4739
Rupia indonesiana	11863,28
Won sudcoreano	1249,40
Ringgit malese	4,5638
Dollaro neozelandese	1,8463
Peso filippino	62,108
Dollaro di Singapore	2,0540
Baht tailandese	44,015
Rand sudafricano	9,6450

Cambi del giorno 31 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3453
Yen	163,56
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,324
Corona danese	7,4488
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68005
Fiorino ungherese	250,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8152
Nuovo leu romeno	3,2716
Corona svedese	9,2945
Corona slovacca	33,968
Franco svizzero	1,6477
Corona islandese	82,94
Corona norvegese	8,1195
Kuna croata	7,3140
Rublo russo	34,8280
Nuova lira turca	1,7775
Dollaro australiano	1,6269
Dollaro canadese	1,4388
Yuan cinese	10,2870
Dollaro di Hong Kong	10,5055
Rupia indonesiana	11879,00
Won sudcoreano	1248,17
Ringgit malese	4,5720
Dollaro neozelandese	1,8312
Peso filippino	62,220
Dollaro di Singapore	2,0584
Baht tailandese	44,337
Rand sudafricano	9,6110

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A05060 - 07A05061 - 07A05062

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari

Con decreto 18 maggio 2007 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modificazioni proposte con delibera 31 marzo 2007 allo statuto della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

07A04987

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Con decreto 30 marzo 2007 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modificazioni proposte con delibera 22 novembre 2006 allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

07A04988

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Tecno Piemonte S.r.l., in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo Tecno Piemonte S.r.l., via Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Pordenone) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A04559

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICIM S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo ICIM S.p.a., piazza Diaz, 2 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione ispezione e prova per la famiglia di prodotto «Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: definizione, specificazioni e criteri di conformità» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A04560

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo Tecnoprove S.r.l., via dell'Industria s.n. - Ostuni (Brindisi), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: definizione, specificazioni e criteri di conformità» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo Tecnoprove S.r.l., via dell'Industria s.n. - Ostuni (Brindisi) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo Tecnoprove S.r.l., via dell'Industria s.n. - Ostuni (Brindisi), è abilitato come laboratorio per l'esecuzione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte pedonali - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo» e «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco e controllo del fumo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

07A04561

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo IMQ S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo IMQ S.p.a., via Quintiliano, 43 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Sistemi di camini per condotti di terracotta/ceramica - Parte 1: requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine; in condizioni umide; rivestimenti esterni in terracotta/ceramica per camini sistema; camini strutturalmente indipendenti - Parte 5: materiali per condotti interni di mattoni; camini strutturalmente indipendenti - Parte 7: specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio; sistemi di camini con condotti interni di plastica» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

07A04562

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo RINA S.p.a., in Genova

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo RINA S.p.a., via Corsica, 12 - Genova, è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; con bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'organismo RINA S.p.a., via Corsica, 12 - Genova è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: elementi speciali per coperture, lastre alveolari e lastre per solai» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

07A04563

Trasferimento di un terreno industriale al Consorzio ASI di Avellino

Con decreto n. 152541 in data 13 febbraio 2007 è stato sancito il trasferimento in proprietà al Consorzio ASI di Avellino di un lotto costituito da un terreno della superficie di mq 10892, ubicato nel comune di Calitri (Avellino) e nel comune di Pescopagano (Potenza), comprensiva di un'area demaniale riferita all'ex alveo del fiume Ofanto.

Il lotto industriale interessato risulta così individuato catastalmente:

comune di Calitri (Avellino) foglio n. 59 particella 1198 totale mq 3.110;

comune di Pescopagano (Potenza) foglio n. 6 particelle numeri 137, 138, 139, 140 totale mq 7.782.

07A04632

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinapril idroclorotiazide EG»

Estratto determinazione n. 497 del 31 maggio 2007

Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228057/M (in base 10), 13J3JT (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228069/M (in base 10), 13J3K5 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228071/M (in base 10), 13J3K7 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228083/M (in base 10), 13J3KM (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228095/M (in base 10), 13J3KZ (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228107/M (in base 10), 13J3LC (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228119/M (in base 10), 13J3LR (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228121/M (in base 10), 13J3LT (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228133/M (in base 10), 13J3M5 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228145/M (in base 10), 13J3MK (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228158/M (in base 10), 13J3MY (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037228160/M (in base 10), 13J3N0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

20 mg di quinapril (come quinapril cloridrato) e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa:

magnesio carbonato pesante, calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

film di rivestimento:

idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produzione: Actavis HF - Keykjavikurvegur 78 IS-220 - Hafnafjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Questa combinazione è indicata per i pazienti nei quali la pressione sanguigna non risulta adeguatamente controllata dalla monoterapia con il quinapril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PA/AL;

A.I.C. n. 037228069/M (in base 10), 13J3K5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,99 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,59 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04998

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Sandoz»

Estratto determinazione n. 504 del 31 maggio 2007

Medicinale: PAROXETINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

20 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095015/M (in base 10), 13D1M7 (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095027/M (in base 10), 13D1MM (in base 32);

20 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095039/M (in base 10), 13D1MZ (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095041/M (in base 10), 13D1N1 (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095054/M (in base 10), 13D1NG (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095066/M (in base 10), 13D1NU (in base 32);

20 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095078/M (in base 10), 13D1P6 (in base 32);

20 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095080/M (in base 10), 13D1P8 (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095092/M (in base 10), 13D1PN (in base 32);

20 mg compresse 100×1 (unit dose) compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095104/M (in base 10), 13D1Q0 (in base 32);

20 mg compresse 250 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095116/M (in base 10), 13D1QD (in base 32);

20 mg compresse 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095128/M (in base 10), 13D1QS (in base 32);

20 mg compresse 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095130/M (in base 10), 13D1QU (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095142/M (in base 10), 13D1R6 (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095155/M (in base 10), 13D1RM (in base 32);

20 mg compresse 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095167/M (in base 10), 13D1RZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paroxetina 20 mg equivalenti a 22,21 mg di paroxetina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione: Sandoz Phamaceuticals GmbH Dieselstrasse 5 D 70839 Gerlingen Germania.

Confezionamento anche presso: Sanico N.V. Veedijk 59 Industriezone 4 - 2300 Turnhout Belgio.

Famar S.A. (Plant B) Anthoussa Avenue - 15244 Anthoussa Attiki Grecia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di:

episodi di depressione maggiore;

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo d'ansia generalizzata;

disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095041/M (in base 10), 13D1N1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,51 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Subcuvia».

Estratto provvedimento UPC/II/3103 del 23 maggio 2007

Specialità medicinale: SUBCUVIA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Baxter Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0217/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori nel processo produttivo della sostanza attiva: 1) Utilizzo del coadiuvante della filtrazione «Celpure C300» in alternativa al coadiuvante attualmente utilizzato «Hyfllo Super-Cel» nel processo produttivo della sostanza attiva,allo step 6 (estrazione); 2) Eliminazione di due controlli in process: IPC n. 60 «temperatura di liofilizzazione del prodotto» e IPC n. 63 «temperatura finale del prodotto»; 3) Esecuzione del test sulle endotossine batteriche (LAL test) in sostituzione del test sui pirogeni su coniglio attualmente eseguito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluarix».

Estratto provvedimento UPC/II/3104 del 23 maggio 2007

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica di due passaggi nel processo produttivo per la produzione del bulk monovalente di fluarix: aumento della capacità di produzione per «batch» da 180,000 i a 210,000 e utilizzo di un sacco di plastica con un sistema di agitazione (Hyclon Mixtainer) durante l'inattivazione del virus.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/3105 del 23 maggio 2007

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo per testare il sodio deossicolato e conseguente modifica dei limiti di sodio deossicolato nel bulk monovalente.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04990 - 07A04991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Scanlux».

Estratto provvedimento UPC/II/3106 del 23 maggio 2007

Specialità medicinale: SCANLUX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanochemia Pharmazeutica Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0286/001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del produttore: «Sanochemia Parmazeutika AG A-2491 Neufeld/Leitha - Landeggerstrasse 7 Austria» come sito di produzione del prodotto finito, di assemblaggio, QC e batch release con modifiche al metodo di produzione ed al batch size. Modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04992

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Flucis».

Estratto provvedimento UPC/II/3107 del 23 maggio 2007

Specialità medicinale: FLUCIS.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0207/001/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito produttivo del materiale di partenza del principio attivo (ABX advanced biochemical compounds Heinrich-Glaeser-Str. 10-14 D-01454 Radeberg-Germany) e conseguente modifica dei metodi e delle specifiche per la determinazione del punto di fusione del materiale di partenza del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04993

Ritiro dal mercato e divieto d'uso di alcuni lotti di varie specialità medicinali

Si comunica che:

1. In data 4 aprile 2007 prot. N AIFA/UAO/36408/P/I.5.i.a.7.2 è stato emanato un provvedimento di divieto d'uso delle seguenti specialità medicinali della ditta Kedrion S.p.a.:

Uman albumin 20g/100 ml lotto n. 0529101 scad. 11/2008;

Uman albumin 20% 50 ml lotto n. 042950 scad. 05/2007;

Uman albumin 20% 50 ml lotto n. 042940 scad. 04/2007;

Ig Vena Niv 100 ml lotto n. 067606 scad. 03/2008;

Ig Vena Niv 100 ml lotto n. 067604 scad. 02/2008;

Emoclot 1000 ui lotto n. 460624 scad. 06/2008;

Emoclot 1000 ui lotto n. 460610 scad. 02/2008;

At III 1000 ui lotto n. 670606 scad. 04/2009.

2. In data 5 aprile 2007 prot. N AIFA/UAO/37097/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro delle specialità medicinali «Ceftazidima Merck Generics 500 mg/1,5 ml e Ceftazidima Merck Generics 1g/3ml» lotto: 0003724 scad. 02/2008 della ditta Merck Generics Italia S.p.a.

07A04984

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano all'officina farmaceutica in Savona, rilasciata alla società «Società Italiana Acetilene & Derivati».

Con la determinazione n. aG - 30/2007 del 23 aprile 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Savona, via Nizza 64/A, rilasciata alla società Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.a.

07A04985

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune specialità medicinali per uso umano

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 83/2007-40 del 8 maggio 2007; sono state revocate ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer italia S.r.l. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: CRONOVER:

confezione 035161088,

descrizione: 100 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

confezione 035161076,

descrizione: 50 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

confezione 035161064,

descrizione: 30 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

confezione 035161052,

descrizione: 28 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

confezione 035161049,

descrizione: 100 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

confezione 035161037,

descrizione: 50 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

confezione 035161025,

descrizione: 30 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

confezione 035161013,

descrizione: 28 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg.

Farmaco GABRIOX:

confezione 035412358,

descrizione: 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412345,

descrizione: 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412333,

descrizione: 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412321,

descrizione: 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412319,

descrizione: 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412307,

descrizione: 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412295,

descrizione: 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412283,

descrizione: 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412271,

descrizione: 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412269,

descrizione: 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412257,

descrizione: 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412244,

descrizione: 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412232,

descrizione: 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412220,

descrizione: 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035412218,

descrizione: 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412206,

descrizione: 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412194,

descrizione: 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412182,

descrizione: 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412170,

descrizione: 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412168,

descrizione: 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412156,

descrizione: 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412143,

descrizione: 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412131,

descrizione: 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412129,

descrizione: 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412117,

descrizione: 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412105,

descrizione: 1 flacone 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412093,

descrizione: 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412081,

descrizione: 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035412079,

descrizione: 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

confezione 035412067,

descrizione: 25 sacche per infusione monouso da 2mg/ml;

confezione 035412055,

descrizione: 20 sacche per infusione monouso da 2mg/ml;

confezione 035412042,

descrizione: 10 sacche per infusione monouso da 2mg/ml;

confezione 035412030,

descrizione: 5 sacche per infusione monouso da 2mg/ml;

confezione 035412028,

descrizione: 2 sacche per infusione monouso da 2mg/ml;

confezione 035412016,

descrizione: 1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml.

Farmaco LINEZOLID PHARMACIA:

confezione 035411356,

descrizione: 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411343,

descrizione: 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411331,

descrizione: 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411329,

descrizione: 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411317,

descrizione: 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411305,

descrizione: 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411293,

descrizione: 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411281,

descrizione: 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411279,

descrizione: 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411267,

descrizione: 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411255,

descrizione: 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411242,

descrizione: 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411230,

descrizione: 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411228,

descrizione: 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

confezione 035411216,

descrizione: 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411204,

descrizione: 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411192,

descrizione: 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411180,

descrizione: 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411178,

descrizione: 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411166,

descrizione: 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411154,

descrizione: 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411141,

descrizione: 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411139,

descrizione: 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411127,

descrizione: 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411115,

descrizione: 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411103,

descrizione: 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411091,

descrizione: 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411089,

descrizione: 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

confezione 035411077,

descrizione: 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

confezione 035411065,

descrizione: 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

confezione 035411053,

descrizione: 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

confezione 035411040,

descrizione: 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

confezione 035411038,

descrizione: 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

confezione 035411026,

descrizione: 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

confezione 035411014,

descrizione: 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml.

07A05012

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con Determinazione n. 50/3 di data 2 maggio 2007 assunta dal Dirigente dell'Area 3 Anagrafe economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso: Bellotto Gioielli di Bellotto Giuliano - Fiera di Primiero (Trento) piazza Negrelli n. 9 - Marchio n. 89TN.

Il punzone in dotazione alla predetta ditta è stato ritirato e deformato a cura del Servizio Metrico.

07A04630

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Lecce, con deliberazione n. 34 dell'8 marzo 2007, ha nominato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Paolo Petrucci, dirigente della Camera di commercio, conservatore del registro imprese.

07A04631

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 dicembre 2006 del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 35 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2007, all'art. 1, Progetto 6/6 - SEZIONE A - Generalità del progetto, ottavo rigo, dove è scritto: «Costituenda società: *MDS* - Società a responsabilità limitata», leggasi: «Costituenda società: *MBS* - Società a responsabilità limitata».

07A04973

Comunicato relativo al decreto 17 maggio 2007 del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché in calce agli allegati 1, A, B e C, alle pagine 13, 14, 15 e 17 ove è indicato, quale firmatario del decreto, «Il Ministro: *FIORONI*», leggasi: «Il Ministro: *MUSSI*».

07A05103

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-130) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00